



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0007520 del 27/03/2013

Pratica N.:

Ref. Mittente:

ILVA S.p.A. Stabilimento Di Taranto
S.S. Appia Km 648
74100 TARANTO
fax:099 4706591
direzioneilva.taranto@rivapec.com

ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c. Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
Via Brancati, 48
00144 Roma
fax: 06 50074281

OGGETTO: Ilva S.p.A.- Verifica di adempimento alle prescrizioni ID 90/338/2 - 90/424/2 - ID 90/424/3 - ID 90/424/4 - ID 90/356 - ID 90/333/497 e della modifica non sostanziale ID 90/333/477. Trasmissione Parere Istruttoria Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000534 del 25/03/2013.

Con riferimento alla documentazione trasmessa dalla Società Ilva S.p.A. per lo stabilimento di Taranto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti AIA del 04/08/2011 n. DVA-DEC-2011-0000450 e del 26/10/2012 n. DVA-DEC-2012-0000547 che di seguito si elenca:

- "Trasporto materiali polverulenti" (ID90/338/2);
- "Monitoraggio emissioni transitori"(ID90/424/2);
- "Monitoraggio a videocamera"(ID90/424/3);
- "Studio riduzione 50% emissioni diffuse polveri"(ID90/424/4);
- "Torce"(ID90/356);
- "Piano dismissione AFO 3"(ID90/333/497);

e per la valutazione della modifica non sostanziale delle prescrizioni dei sopra citati decreti:

- "fermata delle batterie 3-4" (ID90/333/477)

si trasmette copia conforme del Parere Istruttoria Conclusivo reso dalla Commissione IPPC .
Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

All.:c.s.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-04_2013-0039.DOC

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

IPPC-00-2013-0000534

del 25/03/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Movimento:

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12

In allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b del Decreto 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmettono:

- Verifica di adempimento delle prescrizioni di cui ai decreti di AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012:
 - ID 90/338/2 (trasporto materiali polverulenti) -tariffa: 2.000,00 €
 - ID 90/424/2 (monitoraggio emissioni transitori) -tariffa: 2.000,00 €
 - ID 90/424/3 (monitoraggio a videocamera) -tariffa: 4.000,00 €
 - ID 90/424/4 (studio riduzione 50% emissioni diffuse polveri-tariffa: 2.000,00 €
 - ID 90/356 (torce) -tariffa: 4.000,00 €
 - ID 90/333/497 (piano dismissione AFO 3) -tariffa: 2.000,00 €

- Modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti di AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012:
 - ID 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4) - tariffa 2.000,00 €



p. il Presidente
Prof.ssa Carla Sepe

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

**per lo stabilimento ILVA S.p.A.
sito in TARANTO - STATTE (TA)**

Modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti di AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012:

- ID 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4)

GESTORE
LOCALITÀ
DATA DI EMISSIONE

ILVA S.p.A.
TARANTO
15/03/2013

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente
Cons. Stefano Castiglione
Avv. David Roettgen
Ing. Claudio Ropicetta
Ing. Salvatore Tafaro
Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
Avv. Giampiero Mancarelli (Provincia di Taranto)
Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-922 del 21 agosto 2012, che assegna l'istruttoria della domanda per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) al Gruppo Istruttore così costituito:




- Dott. Antonio Pardelli – Referente
- Cons. Stefano Castiglione
- Avv. David Roettgen
- Ing. Claudio Rapicetta
- Ing. Salvatore Tafaro

- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
 - Avv. Giampiero Mancarelli (Provincia di Taranto)
 - Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
 - Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)
- vista la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che introduce l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- vista la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.195 del 23/08/2011;
- visto il decreto di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, di cui al comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.252 del 27/10/2012;
- vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, pubblicata l'8 marzo 2012 nella G.U. dell'Unione Europea n. L70, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- vista la legge 24 dicembre 2012, n. 231, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale" (GU n.2 del 3-1-2013), ed in particolare l'art. 1, comma 2,

della legge medesima, che prevede che sia fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-dccies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.

- vista la nota n. Dir. 25/2013 del 25/01/2013 (DVA-2012-2492 del 30/1/2013), con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso la relazione trimestrale contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali, con riferimento al periodo compreso tra il 27/10/2012 e il 25/1/2013, così come previsto dall'art.1, comma 3, del decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell' autorizzazione integrata ambientale e alla prescrizione n.17 del parere istruttorio conclusivo allegato del decreto medesimo;
- vista la nota n. Dir. 65/2013 del 22/02/2013 (DVA-2013-4759 del 22/02/2013) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso ad integrazione della relazione trimestrale di cui alla nota n. Dir. 25/2013 del 25/01/2013, copia degli ordini emessi a fronte delle RdA già presenti nella relazione.
- vista la nota n. MINISTRO-2013-693 del 18/02/2013, con cui sono state trasmesse ad ISPRA direttive in merito alle modifiche non sostanziali;
- vista la nota n. nota n. 11587 del 12 marzo 2013, con cui ISPRA ha comunicato gli esiti del sopralluogo trimestrale previsto dall'art.1, comma 3, del decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell' autorizzazione integrata ambientale e alla prescrizione n.17 del parere istruttorio conclusivo allegato del decreto medesimo;
- considerato che la prescrizione n. 16 del parere istruttorio conclusivo del decreto di riesame del 26 ottobre 2012, stabilisce la chiusura da subito del gruppo termico di batterie di cokefazione n. 3-4;
- vista la nota n. Dir.256/12 del 17/12/2012 (DVA-2012-30866 del 18/12/2012) con cui la società ILVA S.p.A. ha comunicato modifica non sostanziale della prescrizione n. 16 del parere istruttorio conclusivo parte integrante del decreto di riesame di AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, completa dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro.

Con tale nota la società ILVA S.p.A. ha comunicato che essendo iniziate il giorno 06/12/2012 in ottemperanza al decreto di riesame di AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, le operazioni di fermata e di messa in sicurezza gruppo termico delle batterie di cokefazione n. 5 e 6 ed essendo impiegate in tali operazioni tutte le risorse tecniche dell'area, si è reso necessario procedere consecutivamente alle operazioni di spegnimento delle batterie n. 3-4 dopo aver fermato e messo in sicurezza le batterie n. 5-6. La Società precisa, infatti, che *"tali operazioni a causa della loro estrema particolarità e straordinarietà, necessitano dell'utilizzo di personale estremamente competente ed esperto e che allo stesso tempo abbia la completa conoscenza dell'impianto oggetto dell'intervento e dei rischi connessi alle operazioni. Per cui, l'attività di spegnimento e messa in sicurezza di una batteria coke non può essere delegata ad altro personale"*.

 Pag. 3 di 4









- vista la nota n. DVA-2012-30964 del 18/12/2012 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla società ILVA S.p.A. l'avvio del procedimento;
- vista la nota n. Dir. 30/2013 del 1/2/2013 (DVA-2012-30964 del 18/12/2012) con cui la società ILVA S.p.A. ha comunicato che il giorno 29/01/2013 è stato effettuato l'ultimo caricamento forno del gruppo termico delle batterie di cokefazione n. 3-4 e che dal 30/01/2013 viene effettuato il graduale raffreddamento delle pareti di mattoni refrattari;
- considerato quanto comunicato da ILVA S.p.A. con la relazione trimestrale di cui alla nota n. Dir. 25/2013 del 25/01/2013, richiamata in premessa, in merito allo stato di attuazione della prescrizione n. 16, batterie 3-4, del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2013 ed, in particolare, che le batterie 3-4 sarebbero state completamente svuotate entro il 29/01/2013 come da comunicazione ILVA n. Dir.256/2012 del 17/12/2012;
- vista la nota n. Dir. 65/2013 del 22/02/2013 (DVA-2013-4759 del 22/02/2013) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso ad integrazione della relazione trimestrale di cui alla nota n. Dir. 25/2013 del 25/01/2013, copia degli ordini emessi a fronte delle RdA già presenti nella relazione;
- vista la richiesta di integrazioni trasmessa ad ILVA S.p.A. con nota DVA-2013-2678 del 31/1/2013, formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2013-193 del 31/1/2013;
- vista la richiesta di supporto tecnico trasmessa ad ISPRA, con nota n. DVA-2013-2678 del 31/1/2013, formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2013-193 del 31/1/2013, di effettuare nell'ambito dell'attività di controllo, una verifica dell'avvenuto spegnimento entro la fine del mese di gennaio;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

Prende atto di quanto comunicato da ISPRA con nota n. 11587 del 12 marzo 2013 sull'avvenuta fermata delle batterie 3-4 entro il 31/01/2013, e ribadisce la richiesta già inoltrata con nota DVA-2013-2678 del 31/01/2013 di fornire entro 20 giorni dalla notifica del presente parere, la documentazione tecnica relativa ai progetti di rifacimento delle batterie 3-4 e 5-6, corredate da idonee certificazioni delle ditte terze incaricate della realizzazione, attestanti la conformità delle prestazioni ambientali con i limiti imposti dall'AIA, nonché il mantenimento nel tempo delle suddette prestazioni. Ciò vale in generale anche per altre batterie interessate da interventi, nonché per l'altoforno 1.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ai sensi dell'art. 29-sexies del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

**per lo STABILIMENTO "ILVA S.p.A."
sito in TARANTO - STATTE (TA)**

Verifica di adempimento delle prescrizioni di cui ai decreti di AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012:

- D 90/338/2 (trasporto materiali polverulenti)
- D 90/424/2 (monitoraggio emissioni transitori)
- ID 90/424/3 (monitoraggio a videocamera)
- ID 90/424/4 (studio riduzione 50% emissioni diffuse polveri)
- ID 90/356 (torce)
- ID 90/333/497 (piano dismissione AFO 3)

GESTORE
LOCALITÀ
DATA DI EMISSIONE

ILVA S.p.A.
TARANTO
15/03/2013

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente
Cons. Stefano Castiglione
Avv. David Roettgen
Ing. Claudio Rapicetta
Ing. Salvatore Tafaro
Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
Avv. Giampiero Mancaroli (Provincia di Taranto)
Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)

Handwritten signatures of the members of the Instructional Group, including the Referent and other experts listed in the text.



- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-922 del 21 agosto 2012, che assegna l'istruttoria della domanda per l'autorizzazione integrata ambientale al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Dott. Antonio Fardelli - Referente
 - Cons. Stefano Castiglione
 - Avv. David Roettgen
 - Ing. Claudio Rapietta
 - Ing. Salvatore Tafaro

- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
 - Avv. Giampiero Mancarelli (Provincia di Taranto)
 - Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
 - Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)

- visto il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.195 del 23/08/2011;

- visto il decreto di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, di cui al comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.252 del 27/10/2012;

- vista la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea l'8 marzo 2012 n. L70;

- vista la legge 24 dicembre 2012, n. 231, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante *"Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"* (GU n.2 del 3-1-2013),

- visti gli esiti della riunione del Gruppo istruttore del 11 luglio 2012 di cui al verbale del 11 luglio 2012 (CIPPC-00-2012-751 del 11/7/2012)
 - vista la nota n. Dir. 77 del 28/2/2013 (DVA-2013-5830 del 7/3/2013), con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso i documenti di aggiornamento periodico "DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA 28_02_2013" e "DAP DVA-DEC-547_ILVA Taranto TA 28_02_2013";
 - visti gli esiti della riunione del Gruppo istruttore del 13, 14 e 15 marzo 2013 di cui al verbale n. 10 del 15 marzo 2013
- **ID 90/338/2 (trasporto materiali polverulenti)**
- considerato che il paragrafo 9.2.1.11 *Discarica, stoccaggio e ripresa delle materie prime* del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA del 4/08/2011 riportava diverse prescrizioni in ordine alla movimentazione di materiale polverulenti e prevedeva che entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore avrebbe dovuto produrre un cronoprogramma per l'attuazione delle suddette prescrizioni;
 - vista la nota di ILVA S.p.A. n. Dir 33/2012 del 23 febbraio 2012 (DVA-2012-5499 del 2 marzo 2012), con cui ha trasmesso in allegato n. 2 il documento "*Cronoprogramma di attuazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.11 pag. 904 del PIC riferito al decreto AIA dello stabilimento ILVA di Taranto (DVA DEC-2011-0000450 del 04/08/2011)*", corredato dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro relativo in generale al procedimento di cui al n. ID 90/338;
 - vista la nota, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-2012-9737 del 23 aprile 2012 ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. n. Dir. 33/2012 del 23 febbraio 2012 alla Commissione AIA-IPPC;
 - vista la relazione istruttoria del 28/6/2012 predisposta da ISPRA sul documento "*Cronoprogramma di attuazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.11 pag. 904 del PIC riferito al decreto AIA dello stabilimento ILVA di Taranto (DVA DEC-2011-0000450 del 04/08/2011)*";
- **90/424/2 (monitoraggio emissioni transitori)**
- considerato che al punto 3.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011, è prevista la seguente prescrizione: "*Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un progetto cantierabile per la identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia delle emissioni ad essi connesse, con la relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile*";

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



- vista la nota di ILVA S.p.A. n. DIR 131 del 23/8/2012 (DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012), con cui ha trasmesso il documento "Progetto cantierabile per la identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile (Riferimento T8 del DAP aggiornato al 28/2/2013), corredato dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 2.000,00 su un importo totale pari a 18.000,00;

Il sopra richiamato documento riporta una descrizione delle tipologie di emissioni connesse alle fasi transitorie per le varie sezioni di impianto, con le relative proposte di monitoraggio.

- vista la nota n. DVA-2012-23106 del 26 settembre 2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. DIR 131 del 23/8/2012 alla Commissione AIA-IPPC;
- vista la relazione istruttoria del 13/12/2012 predisposta da ISPRA sul documento "Progetto cantierabile per la identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile" (Riferimento T8 del DAP aggiornato al 28/2/2013);

▪ **90/424/3 (monitoraggio a videocamera)**

- considerato che al paragrafo 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011, è prevista la seguente prescrizione:

"Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, secondo le indicazioni dettagliate nel Piano di Monitoraggio e Controllo"

- considerato che al paragrafo 9.2.1.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011 è prevista la seguente prescrizione:

"Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità relativo all'installazione di idonei sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento; tali sistemi devono consentire altresì una verifica delle tempistiche di sfornamento e delle perdite delle varie parti

dell'impianto. Le registrazioni video dovranno essere rese disponibili in tempo reale agli enti di controllo e dovranno essere opportunamente archiviate al fine di verificare le prestazioni degli impianti in ordine alle emissioni visibili. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo.

- considerato che al paragrafo 9.2.1.4.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011 è prevista la seguente prescrizione:

"Al fine di testimoniare nel tempo e in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di stopping, secondo i requisiti dell'art.3 della DIR 15-01-2008 N°2008/1/CE al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da stopping per mezzo di sistemi richiesti di video monitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate."

- considerato che al paragrafo 3.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011 è prevista la seguente prescrizione:

"Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo.

Lo studio di fattibilità deve contenere riferimenti prestazionali relativamente:

- *all'analisi delle immagini;*
- *all'individuazione oggettiva dei fenomeni significativi;*
- *alla quantificazione della durata degli eventi significativi;*
- *all'emissione di avvisi;*
- *al conteggio delle frequenze di accadimento anche al fine di valutare i trend di miglioramento;*
- *una semplice elaborazione delle informazioni per l'immediata e proficua consultazione da parte dei preposti al controllo.*

Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo."

- vista la nota di ILVA S.p.A. n. DIR 131 del 23/8/2012 (DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012), con cui ha trasmesso il documento "Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto" (Riferimento T9-T10-T15 e P74 del DAP aggiornato al



28/2/2013), corredato dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 4.000,00 su un importo totale pari a 18.000,00;

Il sopra richiamato documento contiene lo studio di fattibilità riguardante il sistema di video monitoraggio per la rilevazione degli eventi emissivi sugli impianti:

- Acciaierie 1 e 2
- Cokeria
- Altoforni
- Parchi primari

Riguardo il sistema di video monitoraggio per le acciaierie 1 e 2, ILVA S.p.A. precisa che lo stesso è stato già installato ed è attualmente funzionante, in via sperimentale, a partire dal 01/02/2012.

Riguardo il sistema di video monitoraggio per le aree cokeria, altoforni e parchi primari, specifica una data di fine lavori a 12 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Autorità Competente degli interventi previsti nello studio di fattibilità.

- vista la nota n. DVA-2012-23106 del 26 settembre 2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. DIR 131 del 23/08/2012 alla Commissione AIA-IPPC;
- vista la relazione istruttoria del 14/12/2012 predisposta da ISPRA sul documento "Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto" (Riferimento T9-T10-T15 e P74 del DAP aggiornato al 28/2/2013);
- considerato che con nota n. Dir. 77 del 28/2/2013, con cui ha trasmesso i documenti di aggiornamento periodico "DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA 28_02_20 13" e "DAP DVA-DEC-547_ILVA Taranto TA 28_02_2013", ILVA S.p.A. in riferimento ai punti T9-T10-T15 e P74 specifica che la realizzazione dei sistemi è stata assegnata con ordini n. 31992 del 5.10.2012 e n. 33119 del 22.10.2012 alla Project Automation S.p.A.;

▪ **90/424/4 (studio riduzione 50% emissioni diffuse polveri)**

- considerato che al paragrafo 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2011, è prevista la seguente prescrizione:
"Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle MTD da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale";
- vista la nota di ILVA S.p.A. n. DIR 131 del 23/8/2012 (DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012), con cui ha trasmesso il documento "Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto" (Riferimento T11 del DAP aggiornato al 28/2/2013),



corredato dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 2.000,00 su un importo totale pari a 18.000,00;

Il sopra richiamato documento contiene il previsto studio di fattibilità in cui:

- sono sintetizzati i dati delle emissioni diffuse di polveri stimati per l'anno 2005 e contemplati nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale;
- sono effettuate la stime delle emissioni diffuse di polveri per l'anno 2011, con gli stessi criteri di stima precedentemente utilizzati, tenendo conto dei benefici conseguiti con gli interventi di adeguamento alle MTD descritti nel capitolo 5 del decreto ATA del 4 agosto 2011 e già realizzati;
- sono descritti gli ulteriori interventi di riduzione delle emissioni diffuse di polveri da realizzare, con relativa stima dei benefici emissivi al fine di conseguire una riduzione stimata delle emissioni di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-interventi di adeguamento alle MTD.

Tali ulteriori interventi consistono:

- nel miglioramento dei sistemi di captazione e depolverazione delle stock-house di AFO/1 e AFO/2;
- nel miglioramento della captazione delle emissioni dal campo di colata di AFO/1 e AFO/5 che sarà realizzato contestualmente alla fermata degli altoforni;
- nel limitare le emissioni diffuse sui punti di caduta e sui nastri di trasporto dei materiali per le aree produzione calcare, produzione calce, bricchette, cokeria, altoforno, agglomerato, parchi minerali, nonché di copertura di due cumuli di calcare.

Ilva S.p.A. dichiara che con la realizzazione di tali ulteriori interventi di adeguamento programmati sarà conseguito l'obiettivo di riduzione di almeno il 50% delle emissioni diffuse di polveri prevista nella prescrizione del decreto AIA 4/08/2011.

- vista la nota n. DVA-2012-23106 del 26 settembre 2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. DIR 131 del 23/8/2012 alla Commissione AIA-IPPC;
- vista la relazione istruttoria del 21/12/2012 predisposta da ISPRA sul documento "Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto" (Riferimento T11 del DAP aggiornato al 28/2/2013);

AM

[Signature]
Pag. 7 di 12

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



• 90/356 (torce)

- considerato che al punto 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4/08/2011, è prevista la seguente prescrizione:

"Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio del 'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce e idonei sistemi di misura dei parametri di portata e CO nonché presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione";

- vista la nota di ILVA S.p.A. n. Dir. 67 del 30/04/2012 (DVA-2012-11096 del 09/05/2012), con cui ha trasmesso il documento "*Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto*" (Riferimenti T12-T13-T14 (ex T.41-T.42-T.43) del DAP aggiornato al 28/2/2012), corredato dell'attestazione del versamento della tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro;
- nota n. DVA-2012-14064 del 11 giugno 2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. Dir. 67 del 30/04/2012 alla Commissione AIA-IPPC;

- vista la nota n. DVA-2012-17992 del 25/07/2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso ad ILVA la richiesta di integrazioni, formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-0-2012-814 del 23 luglio 2012 (DVA-00_2012-0017992 del 25 luglio 2012), con cui, ad esito della riunione del Gruppo istruttore del 17 luglio 2012, comunicando al Gestore che la valutazione positiva sull'ottemperanza alla prescrizione di cui al procedimento in oggetto, sia condizionata alla valutazione della relazione che attesti l'avvenuto adempimento integrale della prescrizione ovvero che l'installazione delle strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione entro la data del 31 dicembre 2012, che sarà oggetto di nuovo esame da parte del Gruppo istruttore.

Comunicava, inoltre, ad ILVA S.p.A. la necessità di provvedere al pagamento di una nuova tariffa, considerato che l'istruttoria ha comportato una nuova ed ulteriore valutazione più completa di tutta la documentazione presentata dal gestore e non solo di quella relativa all'adempimento in questione;

- vista la nota di ILVA S.p.A. n. Dir. 131 del 23/8/2012 (DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012), con cui ha trasmesso il documento "*Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto*" (Riferimenti T12-T13-T14 (ex T.41-T.42-T.43) del DAP aggiornato al 28/2/2012), in riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota n. DVA-2012-17992 del 25/07/2012, provvedendo altresì al pagamento di una nuova tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro;
- vista le relazioni istruttorie del 13/7/2012 e del 13/12/2012, predisposte da ISPRA sul documento "*Piano di attuazione del PMC AIA dello stabilimento ILVA di Taranto*" (Riferimenti T12-T13-T14 (ex T.41-T.42-T.43) del DAP aggiornato al 28/2/2012);



- vista la nota n. Dir. 271/2012 del 27/12/12 (DVA/2013/124 del 03/12/2012) con cui ILVA S.p.A. con riferimento alla prescrizione n. 85 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 26/10/2012 riguardante l'individuazione del valore di soglia (espresso in Nmc/g) definito per ogni torcia di stabilimento, superato il quale l'azienda deve effettuare una comunicazione tempestiva alle autorità competenti, ha trasmesso un elaborato tecnico, restando in attesa di indicazioni da parte dell'Ente di controllo, come previsto dalla prescrizione in oggetto, per poter rendere operativi i suddetti valori;
- vista la nota n. Dir. 272/2012 del 27/12/12 (DVA/2013/126 del 03/12/2012), con cui ILVA S.p.A. con riferimento alla prescrizione n. 80 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 26/10/2012, riguardante l'installazione di nuovi sistemi di misura per le torce di stabilimento, ha trasmesso copia degli ordini emessi per le ditte fornitrici, nonché ha comunicato l'impossibilità di rispettare le tempistiche previste al dicembre 2012 per la conclusione degli interventi a causa del sequestro preventivo disposto dall'A.G. fino alla data 6 dicembre 2012 in cui è stata data all'azienda la disponibilità degli impianti produttivi dell'area a caldo e che l'azienda prima del 6 dicembre 2012 non aveva la giuridica e materiale possibilità di uso degli impianti e che sugli stessi non si potevano effettuare interventi manutentivi e/o modificativi. La nuova tempistica prevista è entro marzo 2013;
- vista la nota n. Dir. 41 del 6/2/2013 (DVA-2013-3350 del 7/2/2013), con cui ILVA S.p.A. facendo seguito alla comunicazione inviata con nota Dir. 272/12/12, ha comunicato che gli interventi previsti alla prescrizione n. 80 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 26 ottobre 2012, il cui completamento era previsto per il 31 marzo 2013, sono stati completati per gli impianti in marcia e che, prima dell'avviamento, tutti gli impianti saranno dotati della strumentazione prevista dalla suddetta prescrizione,
- **90/333/497 (piano dismissione AFO3)**
- considerato che all'art. 1, comma 5, del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2013, in conformità alla prescrizione n. 18 del parere istruttorio conclusivo del suddetto decreto, è previsto che: *"Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acolarata cessata attività dell'AFO3"*;
- vista la nota di ILVA S.p.A. n. Dir 26/2013 del 25/1/2013 (DVA-2013-2447 del 30/1/2013), con cui ha trasmesso il documento *"Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3"*;

Il sopra richiamato documento contiene il piano di misure di salvaguardia ambientale e include una descrizione generale preliminare delle misure tecniche e gestionali volte a:



- identificare e caratterizzare eventuali materiali pericolosi presenti nelle strutture dell'AFO3;
- eliminare per quanto possibile (o ridurre al massimo) i rischi legati alla presenza di tali materiali utilizzando misure di salvaguardia ambientale e della salute dei lavoratori prima delle operazioni di smantellamento;
- smantellare le strutture afferenti all'AFO3 garantendo un alto grado di protezione ambientale e la conduzione dei lavori di smantellamento in sicurezza.

Lo smantellamento non riguarda la stock-house, le vasche di chiari flocculazione e il nastro di carica materiali, quest'ultimo non più presente, essendo già stato rimosso tempo addietro.

Il piano contiene in allegato il cronoprogramma dettagliato delle attività sopra descritte e prevede una durata massima complessiva di 24 mesi.

- vista la nota n. DVA-2012-2739 del 1/2/2013, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiesto ad ILVA S.p.A. di presentare entro 10 gg l'apposita quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui all'art. 1, comma 19, del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2013 ed al decreto interministeriale 24 aprile 2008;
- vista la nota n. Dir. 36 del 5/2/2013 (DVA-2013-3401 del 8/2/2013) con cui la società ILVA S.p.A. ha provveduto al versamento della tariffa richiesta con nota DVA-2012-2739 del 1/2/2013, per un importo pari a 2.000,00 euro;
- vista la nota n. DVA-2012-3500 del 11/2/2013, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la sopra richiamata nota di ILVA S.p.A. Dir 26/2013 del 25/1/2013 alla Commissione AIA-IPPC;
- vista la relazione istruttoria del 4/3/2013 predisposta da ISPRA sul documento "*Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3*";

IL GRUPPO ISTRUTTORE

▪ ID 90/338/2 (trasporto materiali polverulenti)

Ritiene superate le prescrizioni di cui paragrafo 9.2.1.11 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4/08/2011, in considerazione, che la materia è stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni nell'ambito del parere istruttorio conclusivo del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012 ed, in particolare, del paragrafo 3.1. "*Emissioni diffuse di polveri prodotte dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trasporto di materie prime e prodotti (intermedi)*"

Resta fermo quanto previsto dalla prescrizione n. 17 del parere istruttorio conclusivo del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012, e che, pertanto, lo stato reale di attuazione degli interventi sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Autorità di controllo, in particolare in termini di ordini emessi e di stato d'avanzamento dei lavori.



▪ **ID 90/424/2 (monitoraggio emissioni transitori)**

Ritiene adempiute la prescrizioni di cui al punto 3.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4/08/2011, in considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota n. Dir. 131/2012 del 23/8/2012, riepilogate in premessa.

Prescrive che tutti gli interventi di tipo tecnico e gestionale proposti dal Gestore, nonché l'emissione delle relative procedure, dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2013.

Ritiene, altresì di prescrivere che, ove non sia già predisposto un Sistema di Misurazione in continuo delle Emissioni, il Gestore debba effettuare il monitoraggio in discontinuo degli inquinanti individuati in uscita dai camini; ogni qual volta si abbia a verificarsi una fase transitoria, ove tecnicamente possibile.

Resta fermo quanto previsto dalla prescrizione n. 17 del parere istruttorio conclusivo del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012, e che, pertanto, lo stato reale di attuazione degli interventi sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Autorità di controllo, in particolare in termini di ordini emessi e di stato d'avanzamento dei lavori.

▪ **90/424/3 (monitoraggio a videocamera)**

Ritiene adempite le prescrizioni dei punti 9.2.1, 9.2.1.1 e 9.2.1.4.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA del 4/08/2011 e al punto 3.1 dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, in considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota n. Dir. 131/2012 del 23/08/2012, riepilogate in premessa.

Prende atto di quanto dichiarato da ILVA S.p.A. sull'avvenuta installazione in data 01/02/2012 di un sistema di video monitoraggio per le acciaierie 1 e 2, e che lo stesso è attualmente funzionante.

Prende atto di quanto dichiarato da ILVA S.p.A. in relazione all'assegnazione dei relativi ordini o prescrive di completare, entro il 31 ottobre 2013, l'installazione del sistema di video monitoraggio per le aree cokeria, altoforni e parchi primari,

Resta fermo quanto previsto dalla prescrizione n. 17, e che, pertanto, lo stato reale di attuazione degli interventi sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Autorità di controllo, in particolare in termini di ordini emessi e di stato d'avanzamento dei lavori.

▪ **90/424/4 (studio riduzione 50% emissioni diffuse polveri)**

Prende atto delle motivazioni tecniche riportate nella nota n. Dir. 131/2012 del 23/08/2012, riepilogate in premessa in riferimento alla prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4/08/2011. Dallo studio presentato emerge, che, con la realizzazione degli ulteriori interventi di adeguamento già programmati, sarà conseguito l'obiettivo di riduzione di almeno il 50% delle emissioni diffuse di polveri prevista nella prescrizione del decreto AIA 4/08/2011. Tuttavia non sono indicati i metodi utilizzati per la stima delle emissioni diffuse di polveri nelle tre differenti situazioni analizzate.

Ritiene, peraltro, superate le prescrizioni di cui sopra in quanto la materia è stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 41, 43, 51, 58 e 60, nell'ambito del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 26/10/2012, che consentiranno l'ulteriore riduzione delle emissioni diffuse di polveri.



Ritiene inoltre che la sopra evidenziata criticità, legata ai metodi utilizzati per la stima delle emissioni diffuse di polveri, sia superata attraverso la prescrizione n. 28 dello stesso decreto di riesame che impone ad ILVA S.p.A. *“di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti. In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di riferimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale”*.

Si prescrive quindi all'azienda di trasmettere la proposta di metodologia di stima delle emissioni diffuse entro 15 giorni dalla notifica del presente parere.

▪ **90/356 (torce)**

Ritiene adempiute le prescrizioni dei punti 9.2.1, 9.2.1.1 e 9.2.1.4.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4/08/2011 e al punto 3.1 dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, in considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota n. Dir. 131/2012 del 23/08/2012, riepilogate in premessa, e di quanto comunicato da ILVA S.p.A. con nota n. Dir. 41 del 6/02/2013 sulla avvenuta installazione entro il 31 gennaio 2013 della strumentazione prevista sugli impianti in marcia.

Ritiene, altresì, che la materia sia stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni: n. 78, 79, 80, 82 e 84, nell'ambito del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 26/10/2012.

Resta fermo quanto previsto dalla prescrizione n. 17, e che, pertanto, lo stato reale di attuazione degli interventi sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Autorità di controllo, in particolare in termini di ordini emessi e di stato d'avanzamento dei lavori.

▪ **90/333/497 (piano di dismissione AFO3)**

Ritiene adempiuta la prescrizione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto di riesame dell'AIA 26/10/2012 (prescrizione n. 18 del parere istruttorio conclusivo).

Ritiene di prescrivere al Gestore di dare immediato avvio alle attività previste nel cronoprogramma di cui alla nota n. Dir. 26/2013 del 25/01/2013 e che dovranno essere concluse nel rispetto delle varie fasi del cronoprogramma e devono comunque concludersi entro 24 mesi dalla notifica del presente parere.

Resta fermo quanto previsto dalla prescrizione n. 17, e che, pertanto, lo stato reale di attuazione degli interventi sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Autorità di controllo, in particolare in termini di ordini emessi e di stato d'avanzamento dei lavori.